



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 17 DEL 13/04/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, IN VIA MONTELLO DAL CIVICO 6 ALL'INTERSEZIONE CON VIA FIUME

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza
(dott. Marco Massavelli)**

Accertato che nel tratto di strada di Via Montello, dal civico 6, all'intersezione con la Via Fiume, la sosta dei veicoli crea pericolo e intralcio per i mezzi che circolano sulla carreggiata stradale;

Considerato che la carreggiata stradale della Via Montello, nel tratto interessato, ha una larghezza pari a 5,20 mt. ed è a doppio senso di circolazione, determinando, quindi, una larghezza di ciascuna corsia di 2,60 mt.

Considerato che nella Via Montello, nel tratto precedente al civico 6, insiste già un divieto di sosta, a garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e quindi si rende necessario prolungare tale divieto di sosta, per la maggior tutela della circolazione stradale;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto pertanto di provvedere per motivi di sicurezza della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada), ed in particolare l'art. 140;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati,

l'istituzione del divieto di sosta permanente, nel tratto di strada di Via Montello, dal civico 6 e fino all'intersezione con la Via Fiume, proseguendo con il divieto di sosta già previsto nella Via Montello, nel tratto precedente.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada, a cura del preposto personale comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Firmato digitalmente
MARCO MASSAVELLI**